

DELIBERA N. 198/14/CONS

**ESPOSTI PRESENTATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' LA7 S.R.L.
DAL CENTRO DEMOCRATICO, DA ITALIA DEI VALORI, DA LISTA
FEDERAZIONE DEI VERDI EUROPEI – GREEN ITALIA E DAL NUOVO
CENTRO DESTRA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEI
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
FISSATA PER IL GIORNO 25 MAGGIO 2014**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014;

VISTA la legge 24 gennaio 1979, n.18 relativa all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e, in particolare, l’art. 12;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2014;

VISTA la delibera n. 157/14/CONS del 9 aprile 2014, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”, pubblicata sul proprio sito web;

VISTO l’esposto presentato in data 24 aprile 2014 (prot. Agcom n. 19280) dal Senatore Renato Schifani e dall’On. Barbara Saltamartini, in qualità di rappresentanti del soggetto politico Nuovo Centro Destra (di seguito, NCD), con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte della società La7, con riferimento ai notiziari e ai programmi di approfondimento diffusi dalla testata TGLa7 alla luce dei dati di monitoraggio relativi al periodo 5-18 aprile 2014, pubblicati sul sito dell’Autorità il 22 aprile 2014;

VISTO l’esposto presentato in data 28 aprile 2014 (prot. 20087) dal signor Ivan Rota, in qualità di legale rappresentante del partito “Italia dei Valori” (di seguito, IDV), con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte della società La7 s.r.l. (di seguito La7), con riferimento ai notiziari e ai programmi di approfondimento diffusi dalla testata TGLa7, alla luce dei dati di monitoraggio relativi al periodo 5-18 aprile 2014, pubblicati sul sito dell’Autorità il 22 aprile 2014.

VISTO l’esposto presentato in data 30 aprile 2014 (prot. 20247) dal Signor Nicola Benedetto, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell’associazione

politica “Centro Democratico”, unitamente all’On. Nello Formisano e all’On. Roberto Capelli, rispettivamente capogruppo del Centro Democratico alla Camera e deputato del Centro Democratico, con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte della società La7 nei telegiornali diffusi dai canali La7 e La7D, in base ai dati di monitoraggio relativi al periodo 1-18 marzo 2014, 19 marzo-4 aprile 2014 e 5-18 aprile 2014, pubblicati sul sito dell’Autorità;

VISTO l’esposto presentato in data 2 maggio 2014 (prot. n. 20755) dal soggetto politico “Lista Federazione dei Verdi – Green Italia” (di seguito, Verdi) con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte della società La7, con riferimento sia ai notiziari TgLa7, sia ai programmi di approfondimento informativo “Piazza Pulita”, “Servizio Pubblico”, “Otto e mezzo”, “La Gabbia”, “Omnibus”, “Coffee Break”, “L’aria che tira”, nel periodo 18 marzo – 30 aprile 2014;

VISTE le memorie trasmesse dalla società La7, in riscontro alle richieste di controdeduzioni formulate dall’Autorità con riferimento agli esposti sopra citati, nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- la legge n. 28 del 2000, nella parte in cui prevede la ripartizione matematica dei tempi di parola nell’ambito della comunicazione politica, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 155 del 2002, non si applica alla diffusione di notizie, sia nell’ambito dei telegiornali che nell’ambito dei programmi di informazione, e ciò a prescindere dal periodo di riferimento, elettorale o non elettorale;
- NCD è un soggetto politico nato dopo le elezioni politiche del 2013 il cui “peso” politico viene dunque valutato con riferimento alla consistenza parlamentare che è attualmente pari a poco più del 6%;
- i principali esponenti di NCD sono anche membri dell’attuale Governo (3 Ministri, 2 Vice Ministri e 6 sottosegretari) i quali partecipano al dibattito politico come soggetti istituzionali il cui tempo di parola rientra nella categoria Governo/Ministri/Sottosegretari che pesa il 9,32% sulle edizioni principali del TGLa7;
- quanto all’IDV, nelle ultime elezioni politiche tale forza è confluita nella lista Rivoluzione Civile la quale ha raggiunto un consenso elettorale di poco superiore al 2% e non ha ottenuto alcun seggio presso il Parlamento italiano; l’IDV è presente solo al Parlamento europeo;
- per quanto riguarda Centro Democratico, la società ricorda che trattasi di un soggetto politico dotato di una rappresentanza parlamentare piuttosto limitata (5 rappresentanti alla Camera dei Deputati) e che, insieme ai soggetti politici

- “Scelta Civica per l’Italia” e “Fare per fermare il declino”, sostiene la lista “Scelta Europea”;
- quanto ai Verdi, tale lista è stata ammessa a partecipare alle elezioni in data 18 aprile 2014, a seguito dell’accoglimento del ricorso dalla stessa presentato presso la Corte di Cassazione. Prima di tale data, l’esponente non poteva essere considerato soggetto politico ai fini dell’applicazione della disciplina sancita dalla legge n. 28/2000. A conferma delle circostanze appena esposte, la lista esponente è presente nelle tabelle che illustrano i dati di monitoraggio dell’Autorità a partire dalla data del 19 aprile 2014;
 - per quanto riguarda il tempo fruito dai soggetti politici esponenti nel periodo 19 aprile – 2 maggio, La7 ha evidenziato, con riferimento a ciascuno di essi, quanto segue:
 - i)* per quanto riguarda l’esposto presentato da NDC, i dati di monitoraggio relativi alle edizioni principali dei TG La7, nel periodo 5-18 aprile, attribuiscono un tempo di antenna al soggetto politico in questione pari a 6,49%; nel periodo 12-18 aprile, il dato di cui al precedente punto è pari a 8,52%; inoltre, nel periodo 5-18 aprile, i rappresentanti di NCD hanno partecipato in ripetute occasioni ai programmi di informazione e approfondimento di La7 (con n. 9 interventi di esponenti della forza medesima);
 - ii)* nel periodo preso a riferimento nell’esposto presentato da IDV (5-18 aprile 2014) le liste elettorali non erano state ancora ufficializzate e, pertanto, La7 ha correttamente applicato i criteri indicati nella delibera n. 138/14/CONS con riferimento ai notiziari e ai programmi d’informazione, ovvero il consenso elettorale e la consistenza parlamentare;
 - iii)* alla lista “Scelta europea” è stato riservato un tempo di parola superiore al 5%, di cui lo 0,66% specificamente destinato allo stesso Centro Democratico. La società evidenzia peraltro che, in data 6 maggio 2014, l’On. Bruno Tabacci, uno dei principali esponenti del Centro Democratico, ha partecipato alla trasmissione “L’aria che tira”;
 - iv)* con riferimento all’esposto presentato dai Verdi, la società evidenzia che nei telegiornali diffusi nel periodo considerato, la Lista dei Verdi ha usufruito di un tempo di parola pari al 2,92% del tempo totale di parola dei soggetti politici ed istituzionali, percentuale che sale al 4,90% se si considera il tempo di parola destinato unicamente ai soggetti politici;
 - in ragione di quanto sopra esposto, la Società chiede l’archiviazione di tutti i procedimenti avviati;

RITENUTO di procedere alla riunione dei procedimenti *de quibus* in considerazione della connessione tra le questioni trattate, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata* [omissis]” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli* [omissis] *della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda* [omissis] *il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l'espressione diffusione di notizie va* [omissis] *intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO, pertanto, che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il

sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014 del decreto di indizione dei comizi elettorali ha avuto inizio la campagna elettorale per le elezioni europee;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza non solo degli esponenti del Governo, ma anche di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private con la deliberazione dell'Autorità n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, entrata in vigore il 4 aprile seguente;

CONSIDERATO che l'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 138/14/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell'art. 7 della citata delibera n. 138/14/CONS, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura

alle diverse opinioni e tendenze politiche e che i direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, riscontrabili dai dati del monitoraggio del pluralismo, ed osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO, infine, che nell'art. 8 della citata delibera n. 138/14/CONS è espressamente previsto che l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali e nei programmi di informazione diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata, assicurando la trasmissione settimanale dei dati alle testate medesime e procedendo ogni quattordici giorni a verificare il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche;

CONSIDERATO che con la delibera n. 157/14/CONS l'Autorità ha rivolto un richiamo a tutte le emittenti televisive nazionali oggetto del monitoraggio affinché le stesse assicurino nel corso della campagna elettorale il rispetto rigoroso dei principi della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, ribadendo l'esigenza di una puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo, onde garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo della campagna elettorale in corso;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le liste dei candidati per le elezioni europee devono essere presentate per ciascuna circoscrizione tra il quarantesimo e il trentanovesimo giorno antecedente quello della votazione e che, conseguentemente, il termine per la presentazione delle liste per tali elezioni è scaduto lo scorso 16 aprile;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

CONSIDERATO, quanto alle liste ammesse a partecipare alle elezioni europee ai sensi della citata delibera n. 138/14/CONS, che:

- il soggetto politico Nuovo Centrodestra parteciperà con Unione di Centro presentando la lista unica “Nuovo Centrodestra-UDC”;
- Centro Democratico ha aderito alla lista Scelta europea, formata anche da Scelta Civica per l’Italia e Fare per fermare il declino;
- Sinistra ecologia Libertà, inoltre, pur non partecipando direttamente alla competizione elettorale, ha dichiarato di sostenere la lista “L’altra Europa con Tsipras”;

CONSIDERATO, quindi, che le liste “L’Altra Europa con Tsipras” e “Verdi Europei- Green Italia” hanno acquisito una propria autonoma dignità di lista con l’inizio della seconda fase della campagna elettorale;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio relativi al periodo 19 aprile – 2 maggio 2014, pubblicati sul sito web dell’Autorità in data 6 maggio 2014, e ritenuto di dover valutare gli esposti in relazione a tale periodo, sia in considerazione della scansione temporale indicata dal citato articolo 8 della delibera n. 138/14/CONS, sia in considerazione del fatto che con la scadenza del termine di presentazione delle liste per le elezioni europee (16 aprile 2014) prende avvio la seconda parte della campagna elettorale;

RILEVATO quanto segue dall’esame dei suddetti dati di monitoraggio:

Telegiornali

- NCD nel periodo considerato ha fruito su tutte le edizioni diffuse dalla testata TgLa7 dei seguenti tempi di parola calcolati sul totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e dai soggetti istituzionali: sul canale La7 di un tempo pari al 4,80%, mentre sul canale La7D di un tempo pari al 7,39%; il tempo di notizia è stato invece pari, rispettivamente, al 5,20% e al 3,04%. L’UDC non ha fruito di alcun tempo di parola, e di un tempo di notizia pari, rispettivamente, allo 0,38% e allo 0,18% del totale;
- Centro democratico non ha fruito di alcun tempo di parola, e di un tempo di notizia pari allo 0,07% sul canale La7. Scelta civica ha fruito di un tempo di notizia pari allo 0,45% su La7 e allo 0,47% su la7d mentre Fare per fermare il declino non ha fruito di alcun tempo;
- IDV non ha fruito di alcun tempo di parola nell’intero periodo;
- la lista dei Verdi ha fruito di un tempo di parola pari all’1,23% e di un tempo di notizia pari allo 0,19% sul canale La7;

Programmi di approfondimento

- NCD nei programmi diffusi dalla testata TgLa7 nel periodo considerato ha fruito di un tempo di parola pari al 5,48% del totale del tempo fruito dai soggetti politici ed istituzionali, pari in valore assoluto a 2 ore e 28 minuti;
- Centro Democratico ha fruito di un tempo di parola pari allo 0,39% del totale (10 minuti e 34 secondi in valore assoluto). Nello stesso periodo Scelta Civica ha fruito di un tempo di parola del 2,56% (pari a 1 ora e 9 minuti in valore assoluto); Fare per fermare il declino ha fruito di un tempo di parola pari allo 0,45% (12 minuti in valore assoluto);
- IDV ha fruito di un tempo di parola pari allo 0,61% del totale (16 minuti e 32 secondi in valore assoluto);
- La lista dei Verdi non ha fruito di alcun tempo di parola;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, della delibera n. 138/14/CONS stabilisce che nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, l'Autorità procede alla valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici tenendo conto, oltre che del numero dei voti conseguiti da ciascun soggetto politico alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale, anche del numero complessivo delle circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

CONSIDERATO che i dati relativi al periodo 19 aprile – 2 maggio 2014, sopra riportati, fanno registrare alcuni squilibri nella presenza delle forze politiche esponenti nei telegiornali e nei programmi di approfondimento diffusi dalla testata TgLa7;

RILEVATO inoltre che dall'esame dei medesimi dati riferiti ai notiziari diffusi dalla testata TgLa7 risulta la totale assenza di alcuni soggetti politici quali Fratelli d'Italia, Sinistra ecologia e Libertà e lista Tsipras, nonché l'esigenza di assicurare una presenza di tutte le liste concorrenti alle elezioni europee coerente con i criteri enucleati all'art. 8 della citata delibera n. 138/14/CONS;

RITENUTO che lo squilibrio registrato, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debba essere prontamente recuperato al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico, assicurando il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nel citato art. 8 della delibera n. 138/14/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 8, della citata delibera n. 138/14/CONS a far tempo dalla terza settimana che precede il voto le verifiche sul rispetto del pluralismo politico sono effettuate dall'Autorità con cadenza settimanale e

che, pertanto, l'Autorità effettuerà la prossima verifica con riferimento ai dati relativi alla settimana dal 3 al 9 maggio;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della citata delibera n. 138/14/CONS entro la fine della campagna elettorale ciascuna testata deve assicurare l'equilibrio tra tutti i soggetti politici concorrenti nel più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento e che, a tal fine, entro la giornata del 19 maggio 2014 l'Autorità procederà ad una verifica dei tempi complessivamente fruiti da ciascun soggetto politico su ciascuna testata affinché gli eventuali squilibri siano recuperati prima della fine della campagna elettorale in corso;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere un richiamo alla Società La7;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata TgLa7;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

RICHIAMA

la Società La7 srl ad assicurare nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo diffusi dalla testata TgLa7 il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche, nei sensi di cui in premessa.

La presente delibera è notificata ai soggetti politici esponenti ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

